



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea triennale in
ECONOMIA E COMMERCIO

**I CONSORZI: IL CASO NIDO INDUSTRIA
VALLESINA**

**CONSORTIA: THE CASE OF NIDO
INDUSTRIA VALLESINA**

Relatore:
Prof. Pietro Maria Putti

Rapporto Finale di:
Cecilia Ferri

Anno Accademico 2021/2022

Indice

Introduzione

Capitolo 1

I CONSORZI

1.1 Nozione e disciplina del contratto di consorzio

1.2 Tipi di consorzi

Capitolo 2

CONFRONTO CON IL CONTRATTO DI RETE

2.1 Disciplina del contratto di rete

2.2 Differenze con il contratto consortile

Capitolo 3

IL CASO NIDO INDUSTRIA VALLESINA

3.1 Nascita

3.2 Statuto e atto costitutivo

3.3 Servizio di Asilo nido

3.4 Bilancio al 31.12.2021

3.5 Liquidazione e cause

Osservazioni conclusive

Bibliografia

INTRODUZIONE

Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Il consorzio è quindi un sistema di coordinamento interaziendale.

Il contratto di consorzio si costituisce per limitare la reciproca concorrenza tra imprenditori che svolgono le stesse attività o attività simili oppure per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Nel primo capitolo vengono illustrate le tipologie di consorzi disciplinati nel nostro ordinamento.

Diverso dal contratto di consorzio è il contratto di rete.

Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e competitività sul mercato e, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 del 2009, a tal fine si obbligano a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

In particolare, nel secondo capitolo vengono messi in luce i punti di differenza tra il contratto di consorzio e il contratto di rete.

L'ultimo capitolo illustra un caso pratico di contratto di consorzio: il consorzio Nido Industria Vallesina.

L'idea di costituire tale consorzio nasce nel 2003 e viene messa in pratica nel 2005 tra imprese della zona della Vallesina.

Il consorzio Nido Industria Vallesina viene formato per dare la possibilità alle famiglie dei dipendenti delle imprese consorziate di usufruire del servizio di Asilo nido.

Il 26 luglio 2022 il consorzio viene liquidato principalmente a causa della pandemia da Covid-19 che ha causato un forte innalzamento dei prezzi per le imprese consorziate e le famiglie.

CAPITOLO 1

I CONSORZI

1.1 Nozione e disciplina del contratto di consorzio

Ai sensi dell'articolo 2602 del Codice civile per costruire un consorzio due o più società stipulano un contratto con cui danno vita ad un'organizzazione comune finalizzata a disciplinare o a svolgere determinate fasi delle rispettive imprese, ottenendo in tal modo maggiori ricavi e risparmiando sui costi.

Nel caso in cui il contratto sia diretto a coordinare lo svolgimento di una o più fasi delle imprese consorziate, gli imprenditori mirano al conseguimento di un vantaggio economico diretto, la cosiddetta mutualità consortile, nell'esercizio della propria attività che di norma consiste nel risparmio di spesa o nel maggior ricavo risultante da una razionalizzazione del ciclo produttivo.

La definizione attuale di consorzio non esclude però che il contratto possa assolvere anche alla limitazione della concorrenza tra imprenditori.

Il perseguimento di tale finalità, ad oggi, è consentita solo nei limiti tracciati della disciplina antimonopolistica e dato che questi tipi di contratti costituiscono tipicamente intese anticoncorrenziali, esse sono vietate, ai sensi dell'articolo 2 della legge 287 del 2009, qualora “abbiano per oggetto o per effetto di impedire,

restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato azionale o in una sua parte rilevante”.

La disciplina del consorzio consta di una serie di disposizioni generali in tema di costituzione del sodalizio e rapporti tra quest'ultimo e gli imprenditori consorziati.

Il contratto di consorzio può essere stipulato solo fra imprenditori, quindi, solo coloro che svolgono attività di impresa possono essere interessati a disciplinare o a svolgere in comune determinate fasi delle rispettive imprese.

Inoltre, secondo l'articolo 2603, comma 1 del Codice civile, il contratto di consorzio deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità e deve contenere una serie di indicazioni essenziali: l'oggetto, gli obblighi assunti dai consorziati ed i contributi da essi dovuti.

Il contratto di consorzio è per natura un contratto di durata ed essa può essere liberamente fissata dalle parti o nel silenzio il contratto è valido per dieci anni.

Carattere essenziale dei consorzi è la presenza di un'organizzazione comune per il compimento degli atti necessari per l'esecuzione del programma consortile.

Il modello legale prevede la presenza di un organo deliberativo e di un organo direttivo.

L'organo deliberativo è disciplinato dall'articolo 2606 del Codice civile ed è composto da tutti i consorziati.

L'assemblea è retta dal principio maggioritario e, se il contratto di consorzio non dispone diversamente, le deliberazioni attuative dell'oggetto del contratto sono adottate "col voto favorevole" da calcolarsi per teste.

Le modificazioni del contratto di consorzio devono essere fatte per iscritto a pena di nullità e decise all'unanimità.

Fra le modificazioni del contratto non rientrano le variazioni dei consorziati in quanto nel consorzio assumono rilievo le caratteristiche e l'ambito produttivo in cui opera la sua impresa.

L'organo esecutivo è disciplinato dall'articolo 2608 del Codice civile ed è composto dalle persone preposte dai consorziati alla direzione del sodalizio.

Funzione tipica di questo organo è quella di controllare l'attività dei consorziati al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dai consorziati.

Inoltre, la disciplina generale dei consorzi prevede cause di scioglimento del contratto e della singola partecipazione dei consorziati.

Il contratto di consorzio si scioglie per il decorso del termine di durata, per il conseguimento dell'oggetto o la sua sopravvenuta impossibilità di conseguirlo oppure in seguito ad una decisione unanime dei consorziati o ad una loro delibera maggioritaria se sussiste una giusta causa.

Lo scioglimento della singola partecipazione può essere originato dalla volontà del consorziato (recesso) o dalla decisione degli altri consorziati (esclusione).

Il recesso e l'esclusione sono previsti nei casi previsti dal contratto ai quali deve aggiungersi almeno la perdita della qualità di imprenditore.

L'esclusione del consorziato, di norma, costituisce la tipica sanzione prevista per l'inadempimento degli obblighi consortili.

1.2 Tipi di consorzio

Oltre alla disciplina generale del contratto di consorzio vi sono delle regole specifiche applicabili solo ai consorzi con attività esterna.

Queste regole speciali fondano la tradizionale distinzione tra consorzi con attività interna e consorzi con attività esterna. Entrambi sono caratterizzati dalla presenza di un'organizzazione comune che, però, nei consorzi con attività interna è volta alla mera predisposizione di una regolamentazione convenzionale dei rapporti reciproci dei consorziati anche al fine di verificare il corretto assolvimento degli obblighi assunti; nei consorzi con attività esterna, invece, l'organizzazione comune è preordinata non solo a questi obiettivi, ma anche a disciplinare l'attività imprenditoriale svolta dal consorzio con i terzi.

I consorzi con attività esterna costituiscono autonomi centri di imputazione dotati di soggettività giuridica.

Essi acquistano la qualità di imprenditori commerciali esercitando un'attività ausiliaria consistente nella disciplina o nello svolgimento di fasi delle imprese consorziate, dunque sono esposti al fallimento.

L'articolo 2612 del Codice civile definisce una specifica disciplina per i consorzi destinati a svolgere attività con i terzi, attraverso un ufficio a tal fine istituito e prevede un regime di pubblicità legale con lo scopo di portare a conoscenza dei terzi i dati essenziali della struttura consortile.

Un estratto del contratto deve essere depositato nella sezione ordinaria del registro delle imprese, entro trenta giorni dalla stipulazione.

I consorzi con attività esterna godono di un regime di autonomia patrimoniale.

I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi confluiscono in un patrimonio autonomo chiamato fondo consortile. Di quest'ultimo, per l'intera durata del contratto, non può essere chiesta la divisione dai consorziati; né i loro creditori particolari possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo, il quale costituisce la garanzia principale dei creditori del consorzio.

Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio da suoi rappresentanti, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

Le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati sono giuridicamente imputabili solo a costoro, con l'aggiunta di una responsabilità sussidiaria, a mero titolo di garanzia, del fondo consortile.

L'articolo 2615, comma 2, prevede per il caso di insolvenza di un singolo consorziato la ripartizione del debito dell'insolvente fra tutti gli associati in proporzione alle loro quote.

Inoltre, nei consorzi con attività esterna trovano migliore definizione articolazione e funzioni dell'organo direttivo.

Il contratto deve indicare a chi è attribuita la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio e i relativi poteri. Chi possiede la direzione è tenuto a redigere annualmente la situazione patrimoniale del consorzio osservando le norme previste per il bilancio di esercizio della società per azioni e a depositarla presso l'ufficio del registro delle imprese.

CAPITOLO 2

CONFRONTO CON IL CONTRATTO DI RETE

2.1 Disciplina del contratto di rete

Con l'espressione reti d'impresa si descrive un fenomeno economico in cui più imprese, formalmente e giuridicamente distinte, operano nel mercato, in modalità aggregata, instaurando un insieme di relazioni di tipo cooperativo, tendenzialmente stabilite tra di esse, e generando forme di interdipendenza tra le reciproche attività.

Il contratto di rete è un contratto con il quale gli imprenditori, per accrescere individualmente e collettivamente la propria competitività e la propria capacità innovativa, si obbligano sulla base di un programma comune a collaborare in forme e in ambiti predeterminati ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni o ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

Il contratto di rete è stato disciplinato normativamente per la prima volta con l'articolo 3 comma 4-ter e ss. del Decreto legge 5/2009, convertito in legge 33/2009.

Il testo normativo è stato oggetto di una serie di interventi legislativi, pervenendo quindi alla definizione di una fattispecie giuridica che può presentare mera natura contrattuale (c.d. rete-contratto), oppure dar vita ad un nuovo ente giuridico (c.d. rete-soggetto).

Il legislatore detta un assetto di disciplina solo in un punto di responsabilità patrimoniale e di regolamentazione del recesso, mentre in relazione a tutti gli altri aspetti si limita ad indicare “il contenitore” senza definire “il contenuto”.

La norma richiede che il contratto presenti determinati elementi costitutivi, alcuni dei quali rivestono carattere caratterizzante, altri, invece, carattere facoltativo.

Questa configurazione conferisce alla rete una particolare elasticità e duttilità.

Gli elementi costitutivi caratterizzanti del contratto di rete sono:

- Il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;
- La denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune;
- L’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi;
- La definizione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune;

- La durata del contratto;
- Le modalità di adesione di altri imprenditori e questo attribuisce al contratto la caratteristica di essere un contratto aperto;
- Le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

Le parti, invece, possono facoltativamente prevedere:

- L'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo. La norma prescrive in via obbligatoria l'istituzione del fondo patrimoniale comune nell'ipotesi in cui le parti intendano attribuire soggettività giuridica alla rete (c.d. rete-soggetto).
- L'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto;

- Le cause facoltative di recesso anticipate e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto.

In particolare, i soggetti stipulanti devono avere natura imprenditoriale e devono essere una pluralità; quindi, devono rispettare i due requisiti dettati dal legislatore: deve trattarsi di un imprenditore e la qualità di imprenditore deve risultare dal Registro delle Imprese.

Con la legge 81\2017 (c.d. Jobs Act Lavoro Autonomo) viene introdotta una novità, secondo cui “Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità di costruire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all’articolo 3 comma 4-ter e ss. del Decreto legge 5\2009.”

Inoltre, la norma prescrive che nel contratto siano indicati gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate dagli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi.

Nella configurazione del contratto di rete riveste fondamentale importanza il programma comune perché è con quanto in esso stabilito che si “fa rete” e la norma contempla la possibilità che il contratto abbia ad oggetto tre distinte tipologie di attività: lo scambio di informazioni o prestazioni, la collaborazione in

forme ed ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle imprese e l'esercizio in comune di una o più attività rientranti nell'oggetto dell'impresa.

Quanto al requisito di forma, la norma prescrive che, ai fini degli adempimenti pubblicitari, il contratto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 d.lgs. 82/2005, oppure senza l'intervento del notaio, il contratto deve essere trasmesso impiegando un apposito modello standard tipizzato mediante semplice sottoscrizione digitale.

2.2 Differenze con il contratto consortile

Le peculiarità del contratto consortile rispetto alle reti d'impresa risiedono nel fatto che al consorzio le imprese consorziate demandano parte o fasi delle rispettive attività. Pertanto, quelle determinate fasi divengono di spettanza del consorzio, il quale assume un ruolo centrale e agisce quale soggetto protagonista, mentre nelle reti-contratto le attività rimangono di competenza e spettanza delle imprese.

Quindi, il contratto di consorzio è un'organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle imprese, mentre il contratto di rete è un contratto plurilaterale con cui le imprese possono collaborare, scambiarsi informazioni e prestazioni, ovvero, esercitare in comune una o più attività rientranti nel proprio oggetto sociale. Le attività da svolgere nel contratto di rete costituiscono il programma comune.

Nelle reti-contratto l'istituzione degli elementi organizzativi, quali il fondo patrimoniale comune e l'organo comune, è rimessa alla determinazione delle parti contraenti. Diverso è nel consorzio in quanto i contributi patrimoniali e gli organi consortili sono elementi costitutivi.

Al fondo patrimoniale comune si applicano le disposizioni degli articoli 2614 e 2615, comma 2 del Codice civile. In ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente al fondo comune.

Nel consorzio, la responsabilità è limitata al fondo comune per le obbligazioni assunte in nome del consorzio. Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidamente con il fondo consortile e, in caso di insolvenza nei rapporti consorziati, il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione alle rispettive quote.

Inoltre, nel contratto di rete la durata è prestabilita e rinnovabile in base alla volontà dei contraenti, mentre nel consorzio la durata è prestabilita e in mancanza di previsione è decennale.

Per quanto concerne la pubblicità, le reti-contratto sono assoggettate all'obbligo dell'iscrizione nel Registro delle Imprese nella sezione in cui è iscritta ciascuna impresa e se la rete acquista soggettività giuridica si iscrive in un'apposita posizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede.

I contratti di consorzio sono, anch'essi, assoggettati all'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese e al deposito della situazione patrimoniale per i consorzi con attività esterna.

Il contratto di rete si differenzia da altri strumenti contrattuali di aggregazione per la determinazione degli obiettivi strategici.

In particolare, nella rete le protagoniste sono le imprese, le quali condividono un programma e gli obiettivi pur mantenendo la propria autonomia, mentre nel consorzio è l'organizzazione che agisce e funge da protagonista.

Infine, il contratto di rete può essere strumento trasversale, con cui si possono aggregare imprese appartenenti a settori diversi, di dimensioni diverse.

Nel contratto di consorzio, invece, solitamente aggrega imprese dello stesso settore.

CAPITOLO 3

IL CASO NIDO INDUSTRIA VALLESINA

3.1 Nascita

L'iniziativa è nata dall'esigenza delle famiglie di Jesi in un periodo in cui vi era grossa carenza di posti all'interno degli Asili nido.

È stato chiesto agli imprenditori di poter inserire questo tipo di attività in modo da poter colmare le lacune nel territorio.

Il progetto è iniziato nel 2003 con la Presidenza del Comitato territoriale della Vallesina, Claudio Bocchini.

L'Ingegnere Bocchini si mise subito in moto per cercare di capire se vi era una richiesta da parte delle aziende che ruotavano intorno alla ZIPA in quanto l'asilo sarebbe nato nel cuore dell'area industriale.

L'idea iniziale era quella, appunto, di creare dei posti disponibili per accogliere i bambini riservandone molti ai figli dei dipendenti delle aziende interessate, con un supporto economico importante da parte delle aziende stesse.

L'idea di questo progetto proseguì per quasi due anni ma di concreto non si era ancora sviluppato nulla.

Nel 2005 gli imprenditori cercarono di acquisire dei locali importanti ed utilizzarli per l'Asilo nido, tuttavia, il Comune si era già messo in moto con altri soggetti per

cercare di risolvere la carenza di posti. Esso aveva sollecitato anche COOSS Marche: un'importante cooperativa sociale che a quel tempo si stava focalizzando sulla gestione del nido nel territorio di Jesi.

In quell'anno COOSS Marche acquisì l'immobile creando un nido con capienza massima di 51 bambini.

Le aziende che in quel periodo si erano accordate per svolgere un'attività di questo tipo per i loro dipendenti, si consorziarono per creare un punto di riferimento per COOSS Marche.

Il consorzio aveva come capo fila la Clabo Group Spa, azienda dell'Ingegnere Bocchini, ma erano presenti anche altre grosse aziende come la Banca Popolare di Ancona (ad oggi Intesa San Paolo) e I.M.E.S.A. insieme ad altre realtà più piccole.

Il consorzio fece un bando a livello nazionale e COOSS Marche, che presentava un grande progetto formativo e aveva anche la disponibilità dei locali, vinse.

Con atto del 11 marzo del 2005 si costituì il consorzio Nido Industria Vallesina.

3.2 *Statuto e atto costitutivo*

Il consorzio con attività esterna tra imprese e società denominato "Nido Industria Vallesina" è costituito ai sensi dell'articolo 2612 del codice civile ed ha sede in Ancona, presso Assindustria di Ancona.

La durata del consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2050, salva proroga o scioglimento anticipato.

Ai sensi dell'articolo 4 dello statuto, il consorzio, che non ha fini di lucro, ha come oggetto:

- a) l'apertura e la costituzione del servizio di Asilo nido ad esclusiva fruizione dei dipendenti dei soci fondatori, delle aziende consorziate associate all'Assindustria di Ancona e di qualsiasi altro soggetto che il Consiglio di Amministrazione accetterà all'interno del consorzio;
- b) il reperimento di locali idonei ad ospitare Asili nido interaziendali e la stipula di contratti di affitto e/o subaffitto con la proprietà per utilizzare tali locali ed adibirli ad Asili nido interaziendali;
- c) la predisposizione e la gestione delle pratiche e delle procedure per il conseguimento delle necessarie autorizzazioni amministrative per l'apertura e la costituzione degli Asili nido interaziendali dalle competenti autorità;
- d) la selezione, attraverso l'espletamento di apposite gare di appalto, di soggetti terzi, in possesso della competenza ed esperienza nella fornitura di servizi socio-educativi, cui affidare, tramite la stipula di appositi contratti di appalto, la gestione e la fornitura del servizio di Asili nido interaziendali;

- e) il controllo e la vigilanza sull'operato del soggetto che risulterà aggiudicatario dell'appalto relativo al servizio di Asilo nido interaziendale nell'interesse delle aziende medesime e dei relativi dipendenti;
- f) l'intrattenimento e costituzione in generale di rapporti con terzi, quali il proprietario dei locali adibiti ad Asili nido, le pubbliche amministrazioni, il gestore del servizio di Asili nido, i fornitori di ogni altro prodotto e servizio utili o/e necessari per l'avvio, l'allestimento, la costituzione ed il successivo funzionamento e mantenimento del servizio di Asilo nido interaziendale;
- g) la ripartizione tra le imprese consorziate degli oneri e delle spese necessarie per l'apertura, la costituzione, l'allestimento ed il successivo funzionamento e mantenimento del servizio (costi di investimento, di gestione, di assicurazione, di affitto, di manutenzione ordinaria, di appalto del servizio, di consulenza, ecc.) tra le aziende consorziate secondo criteri da stabilirsi pure da parte del consorzio;
- h) la regolamentazione dei reciproci rapporti tra le aziende consorziate;
- i) la difesa, a mezzo di eventuali azioni legali, degli interessi dei consorziati nei confronti di terzi;
- j) l'ottenimento di fidejussioni e/o altre garanzie reali e/o obbligatorie da parte dei consorziati;

- k) il rilascio di fidejussioni e/o altre garanzie reali e/o obbligatorie a favore di eventuali terzi;
- l) il reperimento di contributi e/o altre agevolazioni anche finanziarie, comunque denominate e da chiunque provenienti, stabiliti dalle norme in materia di consorzi e/o ovunque previsti;
- m) la predisposizione del Regolamento interno;
- n) il compimento di ogni altro atto ed/od operazione di qualsiasi genere e/o natura, senza eccezione alcuna, dipendenti e/o comunque connessi con le attività precedentemente menzionate e che in qualunque tempo si rendessero necessarie od utili al conseguimento dei fini sociali, compreso ogni negozio giuridico con terzi e/o associati.

Il consorzio darà esecuzione all'oggetto con i mezzi finanziari che reputerà più vantaggiosi ai propri interessi, il cui onere sarà sostenuto dai consorziati dell'Asilo Interaziendale.

Se i consorziati intendono sostenere l'iniziativa senza usufruire del servizio che verrà fornito verseranno, in via facoltativa e spontanea, contributi destinati a formare parte integrante del fondo consortile e/o contributi annuali.

Se i consorziati, invece, intendono assicurare ai propri dipendenti il servizio di Asilo nido verseranno una quota fissata in una percentuale non inferiore al 25%, rispetto al costo totale definito per la costituzione del consorzio, la quale verrà ripartita tra le imprese consorziate dei soci fondatori, in proporzione al numero dei

dipendenti di ciascuna impresa. Questo contributo fisso rappresenta la quota di partecipazione di ciascun consorziato al fondo consortile.

La restante quota verrà versata in proporzione all'effettivo utilizzo da parte dell'azienda consorziata dei posti ad essa assegnati nell'Asilo nido, per ciascun anno ed andrà a coprire le spese correnti del consorzio ed il costo del servizio appaltato.

Inoltre, il numero dei consorziati è illimitato, quindi, possono chiedere di entrare a far parte del consorzio tutte le imprese associate all'Assindustria di Ancona e qualsiasi altro soggetto che il Consiglio di Amministrazione accetterà all'interno del consorzio.

L'ammissione al consorzio è fatta con domanda di ammissione in carta semplice dell'interessato e dovrà essere allegato il certificato del Registro delle Imprese attestante l'iscrizione dell'impresa con i relativi estremi identificativi.

Ogni consorziato potrà esercitare il diritto di recedere, decorsi tre anni dalla data di adesione al consorzio; mentre, potrà essere escluso, con delibera del Consiglio di Amministrazione, il consorziato che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione.

I consorziati sono responsabili verso il consorzio e verso i terzi, nei modi indicati dall'articolo 2615 del codice civile.

3.3 Servizio di Asilo nido

Nel 2005 iniziò il servizio erogato dal consorzio Nido Industria Vallesina.

Esso prevedeva come orario di apertura le ore 7:30 del mattino e comprendeva tre fasce orarie per la chiusura: la prima alle 14:30, la seconda alle 16:30 ed infine alle 18:30.

L'elasticità negli orari era una cosa inaudita per gli Asili nido di Jesi ed era molto vicino alle esigenze degli utenti che molto spesso erano dipendenti che lavoravano fino a tardi.

Gli utenti che usufruivano del nido hanno sempre ricevuto da COOSS Marche un servizio di altissimo valore.

All'interno del locale erano presenti tre stanze, questo dava modo ai bambini di stare in contatto con altri della loro stessa età, e una cucina interna con una cuoca e menù rigorosamente controllati.

Tutti questi benefici erano controbilanciati dall'apporto importante da parte delle aziende rispetto a quello che era il costo complessivo della retta (sul totale circa il 60% era a carico delle aziende consorziate), difatti, per gli utenti finali i costi erano molto bassi.

Ad esempio, per minimo quindici giorni si arrivava ad un costo per gli utenti finali di circa 320 euro a bambino.

COOSS Marche aveva riservato sul totale dei posti disponibili (51) 43 posti alle aziende consorziate.

L'Asilo nido in alcuni momenti non è riuscito a raggiungere la capienza massima. Dal 2005 al 2008, a causa della grande crisi economica che ha colpito tutto il territorio nazionale erano diminuiti gli utenti sia perché il numero dei dipendenti delle aziende si era ridotto sia perché demograficamente vi erano sempre meno nascituri, di conseguenza vi è sempre stato un mantenimento intorno ai trenta bambini.

I posti in esubero venivano occupati dai privati ma molto spesso erano dati ad un costo inferiore rispetto alla somma tra la quota che versava l'azienda e quella degli utenti.

Questo ha creato problemi a COOSS Marche e il consorzio è dovuto intervenire tramite un innalzamento importante della retta per gli esterni.

Il servizio offerto comportava un grande costo sia da parte del gestore esterno sia da parte delle aziende consorziate e, a bilancio, hanno sempre avuto dei costi molto elevati rispetto quello che era l'effettivo utilizzo.

3.4 Bilancio al 31/12/2021

Il progetto di Bilancio dell'esercizio al 31/12/2021 evidenzia una perdita di euro 859 contro una perdita in euro 698 dell'esercizio precedente.

Il bilancio è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli articoli 2423 e ss. del Codice Civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali.

Inoltre, il bilancio è stato redatto in forma abbreviata a norma di legge.

Durante l'esercizio, per il protrarsi dell'emergenza sanitaria Covid-19, l'Asilo è rimasto chiuso e non ha svolto la sua attività, di conseguenza sia i costi di gestione che i contributi delle aziende usufruenti sono stati pari a zero.

3.5 Liquidazione e cause

Come anticipato in precedenza, l'Asilo nido è rimasto chiuso a causa della pandemia da Covid-19.

COOSS Marche, nel momento della riapertura, aveva presentato quella che per loro poteva essere la soluzione, ovvero il pagamento doppio della retta sia per l'azienda sia per l'utente finale.

Dopo aver fatto qualche verifica all'interno degli Asili di Jesi si è deciso di non riaprire poiché anche per cause demografiche il consorzio non riusciva più a mandare bambini.

Ad esempio, la CNH Industrial che inizialmente mandava una decina di bambini alla fine riusciva a mandarne tre/quattro.

Nelle ultime due stagioni con il passaggio da Banca Popolare ad Ubi Banca che aveva, quindi, assorbito anche Banca Marche era diventato il principale fruitore.

Il 26 luglio 2022 il consorzio Nido Industria Vallesina è stato liquidato.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

In base a quanto riportato nell'elaborato è possibile concludere che per costruire un consorzio due o più società stipulano un contratto con cui danno vita ad un'organizzazione comune finalizzata a disciplinare o a svolgere determinate fasi delle rispettive imprese, ottenendo in tal modo maggiori ricavi e risparmiando sui costi.

Ho voluto approfondire le differenze che esistono tra i contratti di consorzio e i contratti di rete in quanto sono entrambi delle soluzioni che le imprese possono adottare per realizzare forme di sinergia produttiva o commerciale.

È possibile notare come la difformità risiede nel fatto che al consorzio le imprese consorziate demandano parte o fasi delle rispettive attività, mentre nei contratti di rete le attività rimangono di competenza e spettanza delle imprese.

Inoltre, il nostro ordinamento disciplina consorzi con attività interna e consorzi con attività esterna, come il caso specifico riportato.

Il consorzio Nido Industria Vallesina, nato nel 2005 e liquidato nel luglio 2022, svolgeva esclusivamente l'attività di coordinamento amministrativo di un Asilo nido per i figli dei dipendenti delle aziende socie del consorzio, avvalendosi della società cooperativa COOSS Marche per l'attività di gestione quotidiana atta al funzionamento dell'Asilo stesso.

BIBLIOGRAFIA

ASSINDUSTRIA DI ANCONA, Statuto del consorzio “Nido Industria Vallesina”

ASSINDUSTRIA DI ANCONA, Bilancio di esercizio al 31/12/2021 “Nido
Industria Vallesina consorzio”

ASSINDUSTRIA DI ANCONA, Relazione sulla Gestione Esercizio 2021

CAMPOBASSO M., “Manuale di Diritto Commerciale”, 7 voll., UTET Giuridica,
2020

CAMERA DI COMMERCIO ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
ANCONA, Visura storica senza valore di certificazione “Nido Industria
Vallesina”

CIAN M., “Manuale di Diritto Commerciale”, 3 voll., G. Giappichelli Editore,
2019

RetImpresa - Agenzia Confederale per le aggregazioni e le reti d'impresa,
www.retimpresa.it

Testimonianza Funzionario di Confindustria Ancona Luca Lanari

